

FONDO PENSIONI SICILIA
BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2017-2019

NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA:

La nota integrativa, prevista dall'articolo 2423, comma 1, del codice civile, costituisce parte integrante del bilancio di previsione dell'Ente ai sensi dell'art. 11 del D.lgs n. 118/2011.

Il bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019 è stato elaborato in termini di competenza finanziaria per ogni anno del triennio e di cassa per il solo esercizio finanziario 2017, applicando le disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.

I principi contabili applicati sono quelli indicati dagli allegati al Dlgs 118/2011 e precisamente:

- quello della "competenza finanziaria potenziata" per la CO.FI. (contabilità finanziaria);
- quello della "competenza economica" per la CO.GE. (contabilità generale, economico patrimoniale).

Secondo la riforma contabile introdotta dal D.lgs 118/2011 la contabilità principale avente valore ed effetti giuridici è sempre la contabilità finanziaria, ora rafforzata dal nuovo principio della "competenza finanziaria potenziata".

La contabilità economico patrimoniale conserva effetti conoscitivi, ma richiede un'informazione concomitante alle rilevazioni finanziarie durante l'anno, non solo a fine anno in occasione del rendiconto.

Per effetto della riforma, il prospetto di conciliazione tra CO.FI. (contabilità finanziaria) e CO.GE. (contabilità generale, economico patrimoniale) è abolito. L'integrazione contabile è assicurata dal piano dei conti integrato mediante la matrice di correlazione del piano dei conti, pubblicata annualmente dal MEF sul sito Arconet, che mette in evidenza il collegamento tra conti CO.FI. (contabilità finanziaria) e conti CO.GE. (contabilità generale, economico patrimoniale).

Tuttavia, pur dando atto dello sforzo notevole operato con l'introduzione del piano dei conti integrato, occorre, comunque, effettuare sempre la sistemazione contabile di fine anno con le scritture di assestamento (integrazioni, rettifica, ammortamenti, accantonamenti).

Ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.lgs n. 118/2011 si riportano nella nota integrativa le seguenti informazioni.

NOTA INTEGRATIVA - Pag. 1 di 18

IL PRESIDENTE DEL FONDO PENSIONI SICILIA
Dott. Giuseppe Amato

IL DIRETTORE DEL FONDO PENSIONI SICILIA
Giuseppe

Pag. 105

STRUTTURA DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Il documento contabile è stato redatto uniformandosi alla nuova struttura unica ed ufficiale introdotta dalle disposizioni relative all'armonizzazione contabile, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo lo schema riportato nell'allegato n. 9 del decreto.

Le previsioni di entrata e di spesa sono di competenza e di cassa per il primo esercizio e di sola competenza per gli esercizi successivi.

Il documento è stato predisposto secondo uno schema che include, per l'entrata, i titoli definiti secondo la fonte di provenienza e le tipologie individuate in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.

Ai fini della gestione le tipologie sono ripartite in categorie ed in capitoli secondo l'oggetto nel Bilancio finanziario gestionale.

Le Spese sono articolate in Missioni e Programmi, (secondo la finalità della spesa), in Titoli, Macroaggregati e Capitoli (secondo la natura economica della spesa).

Le missioni rappresentano funzioni principali ed obiettivi strategici perseguiti dall'Amministrazione utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate

I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni ed i titoli, secondo la specifica codifica prevista dal decreto legislativo n. 118/2011.

Per la spesa sono state individuate le seguenti due missioni:

- 01 - *Servizi istituzionali, generali e di gestione*
- 25 - *Politiche previdenziali*

La prima risulta suddivisa nei seguenti programmi

- 01 - *Organi istituzionali*
- 03 - *Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato*
- 05 - *Gestione dei beni demaniali e patrimoniali*
- 10 - *Risorse umane*

La seconda evidenzia un unico programma:

- 03 - *Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali*

Il bilancio preventivo decisionale, oggetto di approvazione da parte degli organi competenti è costituito dalle previsioni di entrata per titoli e tipologie e dalle previsioni di spesa per missioni e programmi.

Per la gestione, i programmi sono ripartiti in capitoli indicati nel Bilancio finanziario gestionale.

Per una migliore intelligibilità del documento contabile, nonché ai fini della concreta gestione operativa (condizionata dal mancato aggiornamento della procedura contabile SICER), allo stesso sono stati allegati altri prospetti esplicativi non obbligatori.

NOTA INTEGRATIVA - Pag. 2 di 18

1. COMPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

In coerenza con le disposizioni del D.lgs n. 118/2011 e s.m.i. e con le indicazioni delle pertinenti circolari dell'Assessorato Bilancio e Finanze (Dip. Bilancio e Tesoro circ. n. 12/2014, 17/2014, 2/2015, 6/2015, 10/2015, 13/2015, 14/2015, 15/2015, 4/2016, 5/2016 e 10/2017), il bilancio di previsione per il triennio 2017-2019, connotato dalle caratteristiche strutturali sinora evidenziate, si articola e trova la sua composizione, nei seguenti documenti:

- *la nota preliminare (relazione amministrativa);*
- *il bilancio preventivo finanziario gestionale di entrata (per titoli, tipologie e capitoli), relativo al triennio 2017-2019 (allegato 9, al Dlgs 118/2011);*
- *il bilancio preventivo finanziario gestionale di spesa (per missioni, programmi, titoli e capitoli) al triennio 2017-2019 (allegato 9 al Dlgs 118/2011);*
- *il bilancio preventivo finanziario decisionale di entrata (per titoli e tipologie), relativo al triennio 2017-2019 (allegato 9, lett. F al Dlgs 118/2011);*
- *il bilancio preventivo finanziario decisionale di spesa, relativo (per missioni, programmi e titoli) al triennio 2017-2019 (allegato 9 al Dlgs 118/2011);*
- *il riepilogo delle previsioni di entrata per titoli (all. 9 al Dlgs 118/2011);*
- *il riepilogo delle previsioni di spesa per titoli (all. 9 al Dlgs 118/2011);*
- *il riepilogo delle previsioni di spesa per missioni (all. 9 al Dlgs 118/2011);*
- *il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria (all. 9 al Dlgs 118/2011);*
- *il prospetto degli equilibri di bilancio;*

Sono allegati al bilancio di previsione secondo le disposizioni del comma 3 dell'art. 11 e del punto 9 dell'allegato 4/1 "Principio contabile applicato della programmazione" del Decreto, la seguente documentazione di seguito elencata:

- *il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione 2016 (all. 9/a al Dlgs 118/2011);*
- *il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione 2017 (all. 9/a al Dlgs 118/2011);*
- *il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato (all. 9/b al Dlgs 118/2011);*
- *il prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (all. 9/c al Dlgs 118/2011);*
- *il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;*
- *il prospetto degli indicatori di bilancio;*
- *l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;*
- *l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il Fondo di riserva per spese impreviste di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 48 del Decreto;*
- *la nota integrativa, redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 11;*
- *la relazione del collegio dei Revisori dei Conti.*

Relativamente alla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, si precisa che la stessa verrà allegata al documento contabile dopo che l'organo di controllo avrà espresso il proprio parere secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Viene allegata anche la documentazione richiamata dalla circolare della Ragioneria Generale n. 4/2016, già richiesta in precedenti circolari regionali:

- *il prospetto relativo all'organico effettivo del personale;*
- *il prospetto relativo alle spese per il personale;*

NOTA INTEGRATIVA - Pag. 3 di 18

PROCESSO FORMATIVO DELLE PREVISIONI

Il bilancio di previsione dell'Ente è stato predisposto, in linea con il periodo temporale di riferimento del bilancio della regione, per il triennio 2017-2019 ed ha carattere autorizzatorio per tutti gli esercizi in esso contemplati.

Il bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019 è stato elaborato in termini di competenza finanziaria per ogni anno del triennio e di cassa per il solo esercizio finanziario 2017, applicando le disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali ed organismi strumentali.

Gli stanziamenti del bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 in termini finanziari rispondono al principio della competenza finanziaria potenziata, previsto dal principio generale n. 16 dell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 118/2011 ed indicano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, in relazione alle scadenze delle obbligazioni.

In applicazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata è stato iscritto nelle entrate e nelle spese il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) i cui stanziamenti vengono dimostrati nell'apposito prospetto allegato (all. 9/b).

Dal lato delle entrate detto Fondo è stato iscritto come prima posta, distintamente per la parte corrente e per quella di conto capitale.

Fra le entrate del bilancio, unitamente all'indicazione dei Fondi pluriennali vincolati per spese correnti e per spese in conto capitale, sono stati iscritti l'avanzo di amministrazione iniziale e il Fondo di cassa iniziale.

Con particolare riguardo al fondo pluriennale vincolato esistente in bilancio, lo stesso ha trovato la sua intera composizione in occasione del riaccertamento straordinario dei residui passivi effettuato in chiusura del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2014.

In generale si può affermare che la tipologia delle linee di attività relative all'Ente, non dà luogo alla formazione di quote di fondo pluriennale vincolato derivanti da entrate vincolate, per cui si è ipotizzato, durante l'esercizio finanziario 2017, il totale utilizzo della parte di fpv formatosi in sede del riaccertamento straordinario come sopra esposto.

Non è stato previsto alcuno stanziamento per il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDDE) atteso che per l'Ente non si configurano tipologie di crediti per le quali detto fondo debba essere attivato.

Il Bilancio di previsione è stato predisposto "a legislazione vigente" sulla base delle previsioni aggiornate contenute nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2017-2019 approvato dall'Assemblea Regionale con legge 9 maggio 2017, n. 9.

Le previsioni riflettono le entrate e le spese che discendono da obblighi di legge e dalla formalizzazione delle politiche insite nella pianificazione strategica dell'Istituto.

Le proposte previsionali per il triennio 2017-2019 sono state formulate dai Servizi in cui è articolata l'organizzazione dell'Istituto ai quali è riconducibile la gestione dei capitoli di entrata e di spesa.

La loro elaborazione è stata effettuata in coerenza ed concordanza con le previsioni aggiornate dei capitoli di spesa obbligatoria del bilancio della Regione che risultano refluenti sull'attività del Fondo.

NOTA INTEGRATIVA - Pag. 4 di 18

In tal senso, l'osservanza delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica risulta assolta alla fonte in fase di definizione nel bilancio di previsione della Regione degli importi dei trasferimenti di spettanza dell'Ente.

Si fa presente che le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio spettanti al personale regionale in servizio presso l'Ente vengono inizialmente allocate in appositi capitolo-fondo del bilancio della Regione. Solo successivamente all'avvenuta ripartizione di tali risorse in capo ai dipartimenti ed uffici speciali cui è devoluta la gestione di tali risorse, i pertinenti capitoli di loro competenza verranno impinguati mediante apposite variazioni di bilancio.

Ritenendo, in osservanza dei principi contabili della *veridicità* ed *attendibilità*, di dover comunque riportare le previsioni sui correlati capitoli di entrata dell'Ente (E1.1.1.1.09, E1.1.1.1.10, E1.1.1.1.11, E1.1.1.1.12, E1.1.1.1.13, E1.1.1.1.14, E1.1.1.1.17 ed E1.1.1.1.18) le stesse sono state effettuate nel rispetto del principio contabile della *prudenza*, commisurando gli importi alla spesa del trattamento accessorio attribuito per il 2017 al personale dirigente e del comparto sulla base delle previsioni (aggiornate alla data di presentazione del presente documento contabile) risultanti sul capitolo 108160, 108172 e 109018 del bilancio regionale.

Nell'elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa si è tenuto conto degli obblighi di gestione separata e dei vincoli di destinazione delle risorse finanziarie preordinate alle gestioni previdenziali dell'Ente ("contratto 1", "contratto 2" e "Trattamento di fine servizio") che sono stabiliti dagli artt. 13, 14 e 15 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14, ciascuna delle quali, pur nell'ambito dell'unitarietà del bilancio dell'ente, conserva la propria autonomia ed evidenza patrimoniale.

L'avanzo di amministrazione iniziale è stato stimato considerando l'avanzo presunto maturato alla data del 31/12/2016 sulla base dei dati disponibili di preconsuntivo.

Relativamente al presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2017, seguendo le indicazioni ricevute dal Servizio 5 Vigilanza della Ragioneria Generale della Regione contenute nella nota prot. n. 68789 del 20/12/2010, il bilancio viene chiuso in pareggio, sia in termini di competenza che di cassa, e l'eccedenza delle entrate derivanti dal versamento della contribuzione viene allocata, sotto il profilo della spesa, in due appositi capitoli-fondo ove confluisce l'accantonamento (U1.2.10.1.01 ed U1.2.10.1.02).

A consuntivo, nella misura in cui detto accantonamento non sarà utilizzato per il pagamento delle pensioni o per investimenti finanziari e patrimoniali, verrà determinato un avanzo di amministrazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

➤ Accantonamenti per le spese potenziali

Nella contabilità finanziaria, le quote di accantonamento relative alle potenziali perdite derivanti dalla mancata restituzione dei prestiti erogati ai sensi dei commi 14 bis e quater dell'art. 15 della L.R. n. 6/2009 a fronte dei rischi non coperti dalle polizze assicurative stipulate dai richiedenti sono parte dello stanziamento di cui al capitolo U1.2.10.1.02 "*Fondo di accantonamento per gli impieghi delle entrate derivanti dalla gestione prestiti*" che include anche la quota presunta di avanzo di amministrazione imputabile alla gestione dei prestiti. La valutazione è stata effettuata applicando una aliquota percentuale sul valore nominale dei prestiti concessi.

NOTA INTEGRATIVA - Pag. 5 di 18

Altri accantonamenti per spese potenziali sono riconducibili agli stanziamenti dei capitoli di seguito elencati:

- U1.1.6.3.01 "Fondo di Riserva sulle Spese Correnti di Funzionamento"
- U1.1.6.3.02 "Fondo di Riserva sulle Spese per le Prestazioni Pensionistiche spettanti al personale ex commi 2 e 3, art 10 L.R. 21/1986 (Contratto 1)"
- U1.1.6.3.03 "Fondo di Riserva sulle Spese per le Prestazioni Pensionistiche spettanti al Personale ex comma 1, art.10 L.R. 21/1986 (Contratto 2)"
- U1.1.6.3.04 "Fondo di Riserva sulle Spese per le Prestazioni Previdenziali dei Trattamenti di Fine Servizio"
- U1.1.6.3.05 "Fondo di Riserva sulle Spese per Altri Interventi di Parte Corrente"
- U1.1.6.3.07 "Fondo di Riserva sulle Spese per Oneri Comuni di Parte Corrente"

La valutazione è stata effettuata applicando l'aliquota percentuale del 2% applicata al totale degli stanziamenti dei relativi capitoli di spesa delle corrispondenti gestioni.

➤ Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità non è stato attivato in quanto l'Ente, in relazione alla sua attività istituzionale, di norma, vanta crediti prevalentemente nei confronti di soggetti pubblici.

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2016

COMPOSIZIONE E DESTINAZIONE DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2016

(dati di pre-consuntivo)

Descrizione	Gestione "Contratto 1"	Gestione "Contratto 2"	Gestione "TFS"	Gestione personale a T.D. con funzioni pubblicistiche	Gestione "Funzionamento"	Gestione Patrimonio	Gestione Prestiti	Partite di giro	TOTALE GESTIONE COMPLESSIVA
Avanzo di amministrazione al 31/12/2016	€ 4.318.219,73	€ 108.982.150,04	€ 1.688.935,89	€ 0,00	€ 307.446,76	€ 7.792.398,13	€ 13.861.103,31	€ 0,00	€ 136.950.253,86
Imputazione presunta Avanzo di amministrazione 2016	€ 4.318.219,73	€ 0,00	€ 1.688.935,89	€ 100.000,00	€ 307.446,76	€ 100.535.651,48	€ 30.000.000,00	€ 0,00	€ 136.950.253,86
IMPUTAZIONE QUOTA VINCOLATA	€ 4.316.701,83	€ 0,00	€ 1.688.935,89	€ 100.000,00	€ 305.928,86	€ 100.535.651,48	€ 30.000.000,00	€ 0,00	€ 136.947.218,05
IMPUTAZIONE QUOTA DISPONIBILE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.517,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.517,90
+ F.P.V. al 31/12/2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.831,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.831,81
- F.P.V. al 1/1/2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 135.504,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 135.504,00
= Variazione nel 2016 del FPV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -44.672,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -44.672,19

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2017

COMPOSIZIONE DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017

Descrizione	Gestione "Contratto 1"	Gestione "Contratto 2"	Gestione "TFS"	Gestione personale a T.D. con funzioni pubblicistiche	Gestione "Funzionamento"	Gestione Patrimonio	Gestione Prestiti	Partite di giro	TOTALE GESTIONE COMPLESSIVA
(10)-(6)+(-7) -/+ (8)-(9) Presunto Avanzo di amministrazione al 31/12/2017	€ 0,00	€ 119.441.917,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 541.058,91	€ 39.433.539,04	€ 5.143.234,76	€ 0,00	€ 164.559.750,27
QUOTA VINCOLATA	€ 0,00	€ 119.441.917,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 539.541,00	€ 39.433.539,04	€ 5.143.234,76	€ 0,00	€ 164.558.232,36
QUOTA DISPONIBILE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.517,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.517,90
Presunta imputazione Avanzo di amministrazione 2017	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 541.058,91	€ 134.018.691,36	€ 30.000.000,00	€ 0,00	€ 164.559.750,27
+ F.P.V. al 31/12/2017	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- F.P.V. al 1/1/2017	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.831,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.831,81
= Incremento nel 2017 del FPV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -90.831,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -90.831,81

NOTA INTEGRATIVA - Pag. 6 di 18

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

Non si rilevano interventi finanziati con il ricorso al debito.

Gli altri interventi programmati per investimenti finanziati con le risorse disponibili sono unicamente identificabili in:

- 78 milioni di euro per il conferimento annuale previsto contrattualmente in favore del gestore UNIPOL-SAI;

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN RAPPORTO AD INVESTIMENTI IN CORSO DI DEFINIZIONE

Non si rilevano stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato riferiti ad investimenti in corso di definizione.

GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

Non si rilevano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

ONERI ED IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

Non si rilevano oneri ed impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

L'Ente non dispone di propri enti ed organismi strumentali.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

L'ente non possiede partecipazioni di azioni o quote in società.

VINCOLI DI SPESA IMPOSTI DAL PATTO DI STABILITÀ REGIONALE

(Rif. Circolare della Ragioneria Generale n. 10 del 15 giugno 2017)

La Ragioneria Generale della Regione con la circolare n. 10 del 15 giugno 2017, nel fornire agli Enti Pubblici regionali (c.d. enti strumentali) sottoposti a vigilanza e controllo della Regione istruzioni e direttive in ordine alla redazione del Conto Consuntivo 2016 e del bilancio di previsione 2017, ha sottolineato la necessità di relazionare nella Nota Integrativa sul rispetto dei vincoli di spesa e dei limiti finanziari imposti dal patto di stabilità regionale e dalle altre disposizioni di spending review già richiamati nelle precedenti circolari n. 9/2015n. 17/2014 n. 30/2015, e n. 4/2016

Di seguito si effettua una disamina dei prescritti adempimenti relativi al rispetto del patto di stabilità regionale e ai vincoli finanziari già precedentemente imposti.

NOTA INTEGRATIVA - Pag. 7 di 18

1) Art. 1 L.R. n. 25/2008 (Scheda n. 1 allegata alla Circolare n. 10 del 15/6/2017)

Ai sensi dell'art. 1, comma 10, della L.R. n. 25/2008 *"È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia, nonché agli enti regionali lirico-sinfonici e dello spettacolo limitatamente alla stagionalità degli eventi e senza alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione."*

La disposizione in questione non è applicabile al Fondo Pensioni Sicilia in quanto ai sensi del combinato disposto del comma 12 dell'art. 15 della L.R. 6/2009 e dell' art. 16 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14 l'Ente può avvalersi solo di personale regionale in posizione di distacco o assegnazione temporanea.

2) Comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11 - (Scheda n. 2 allegata alla Circolare n. 10 del 15/6/2017)

In base al disposto dell'art. 18, comma 1, della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 11 L.R. n. 5/2014, *"l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere, per il periodo 2010-2013, il 15 per cento del monte salari tabellare, fatte salve le ipotesi espressamente previste da eventuali disposizioni di leggi speciali"*.

La disposizione in questione, riferita al contenimento della spesa per il personale degli enti del settore pubblico regionale finanziata da trasferimenti diretti della Regione, non è applicabile al Fondo Pensioni Sicilia.

Infatti, ai sensi del combinato disposto del comma 12 dell'art. 15 della L.R. 6/2009 e dell' art. 16 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14 il fondo si avvale solo di personale regionale in posizione di distacco o assegnazione temporanea e, mentre per il trattamento accessorio provvede l'Ente mediante appositi trasferimenti della Regione, l'erogazione del trattamento fondamentale viene effettuata dalle Amministrazioni di appartenenza.

È evidente che il Fondo Pensioni Sicilia non ha alcuna discrezionalità nel determinare il *"monte salari tabellare"* sia nella sua componente fondamentale che per quella accessoria già sottoposta a monte, in fase di ripartizione del FAMP, ai vincoli legati al rispetto del patto di stabilità.

Inoltre, oltre alla carenza del presupposto oggettivo di applicabilità della norma, si osserva che il limite quantitativo stabilito dal comma 4 dell'art. 18 della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11, rappresentato da *"quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009"* dagli enti, nel caso del Fondo Pensioni Sicilia non è determinabile in quanto lo stesso ente nasce nell'anno 2010.

3) Comma 4 dell'art. 18 della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11 - (Scheda n. 2 allegata alla Circolare n. 10 del 15/6/2017)

In base al disposto dell'art. 18, comma 4, della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 11 L.R. n. 5/2014, *"Ai soggetti individuati nel comma 1 è fatto, comunque, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura superiore a quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009. È fatto, altresì, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie"*

NOTA INTEGRATIVA - Pag. 8 di 18

in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei Dipartimenti della Amministrazione regionale per le analoghe qualifiche. Per l'attuazione del presente comma i predetti enti, al fine di uniformare il salario accessorio corrisposto ai propri dipendenti, provvedono ad acquisire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie informazioni presso il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale."

Per le medesime considerazioni di cui al punto 2, la disposizione in questione, riferita al contenimento della spesa per il personale degli enti del settore pubblico regionale finanziata da trasferimenti diretti della Regione, non è applicabile al Fondo Pensioni Sicilia.

Infatti, in primo luogo, il "monte salari tabellare" non è riconducibile all'Ente né può essere quantificato dallo stesso, in quanto il trattamento fondamentale non è corrisposto dall'Ente ma dall'Amministrazione Regionale. In secondo luogo, lo status di "dipendente regionale" del personale di ruolo assegnato all'Ente comporta per lo stesso perfetta identità e corrispondenza nelle qualifiche rispetto al personale in servizio presso l'amministrazione con l'attribuzione delle medesime forme di salario accessorio e di indennità, per cui il salario accessorio di ciascun dipendente in servizio presso l'Ente non può che corrispondere al salario accessorio del dipendente di pari qualifica in servizio presso l'Amministrazione Regionale.

4) Comma 3 dell'art. 19 della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11 - (Scheda n. 3 allegata alla Circolare n. 10 del 15/6/2017)

In base al disposto dell'art. 19, comma 3, della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11 "*Gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa adottano, per la fornitura di beni e servizi superiori a 100 migliaia di euro, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip S.p.A., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le gli stessi siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici (11). Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente comma comporta responsabilità amministrativa. Gli organi di vigilanza e controllo interno comunicano annualmente alle competenti amministrazioni regionali che svolgono le funzioni di vigilanza e tutela la corretta applicazione del presente comma."*

Inoltre, la delibera di Giunta Regionale n. 317/2012 dispone "*per gli appalti di forniture di beni e servizi di importo pari o inferiore a 100 migliaia di euro le amministrazioni destinatarie del presente atto di indirizzo, si avvarranno della piattaforma del mercato elettronico (SAE) della Regione Siciliana, ovvero, della analoga piattaforma del mercato elettronico del portale CONSIP previa attuazione di supporto C.C.I.A.A. sopraccitata."*

Alle suddette disposizioni, hanno fatto seguito le seguenti norme:

- Art. 13 L.R. 13/2014, comma 1, "*A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, compresi gli enti del settore sanitario, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 8 e 9, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66."*
- Art. 8 D.L. N 66/2014, comma 8, "*... omissis... ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi....omissis..."* .

NOTA INTEGRATIVA - Pag. 9 di 18

Nella certificazione richiesta dalla circolare n. 10/2017 della Ragioneria Generale (scheda 4 - punto 1.1.2), allegata al documento contabile, viene attestato il rispetto dei vincoli sopracitati in quanto l'Ente non ha acquisito forniture di beni e servizi superiori a 100 migliaia di euro, si è avvalso per le altre forniture della piattaforma del mercato elettronico del portale CONSIP ed ha proceduto a ridurre i contratti in essere nella misura del 5 per cento, per la durata residua.

5) Art. 23, comma 2, della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11 - (Scheda n. 4 allegata alla Circolare n. 10 del 15/6/2017)

Il comma 2 dell'art. 23 della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11 prevede che la spesa a copertura regionale per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni, non deve superare il 50 per cento rispetto al 2009 (circ. n. 15/2010 della Ragioneria Generale).

Tali tipologie di spesa non sono presenti nel bilancio dell'Ente. Inoltre, l'Ente non ha mai sostenuto spese, a copertura regionale, per la stampa di relazioni e pubblicazioni previste da leggi e regolamenti.

6) Art. 11, comma 28, della Legge Regionale 9 maggio 2012 n. 26 - (Scheda n. 5 allegata alla Circolare n. 10 del 15/6/2017)

L'art. 11, comma 28, della Legge Regionale 9 maggio 2012 n. 26 dispone che "Agli amministratori ed al personale dipendente della Regione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio utilizzano il mezzo di trasporto aereo, è riconosciuto un rimborso corrispondente al costo della tariffa in classe economica."

Nella certificazione richiesta dalla circolare n. 10/2017 della Ragioneria Generale (scheda 5 - punto 1.1.2), allegata al documento contabile, viene attestato il rispetto dei vincoli sopracitati in quanto gli amministratori ed al personale dell'Ente che per ragioni di servizio hanno utilizzato il mezzo di trasporto aereo, è stato riconosciuto un rimborso corrispondente al costo della tariffa in classe economica.

Inoltre, l'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010 prevede che "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche ... omissis ... , non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, ... omissis ... per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. ... omissis ...".

La disposizione non risulta applicabile al Fondo Pensioni Sicilia per la mancanza del parametro di riferimento del limite di spesa identificato in quella sostenuta nell'anno 2009 considerato che l'ente nasce nell'anno 2010. Inoltre, l'Ente non ha mai sostenuto spese per missioni all'estero.

Sul punto, una precisazione dovrebbe essere fornita dalla Ragioneria Generale della Regione. Tuttavia, si ritiene che, se la norma mantiene la sua efficacia, in una logica di scorrimento temporale, dovrebbe applicarsi anche al periodo 2014-2017 il cui parametro di riferimento sarebbe individuabile nella spesa sostenuta nell'anno 2013.

Seguendo tale logica, nella scheda n. 5 allegata alla Circolare n. 10 del 15/6/2017 è stato preso come anno di riferimento il 2013 in luogo del 2009.

NOTA INTEGRATIVA - Pag. 10 di 18

7) Art. 20 della Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 - (Scheda n. 6 allegata alla Circolare n. 10 del 15/6/2017)

L'art. 20 della Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 dispone che *“a decorrere dall'1 gennaio 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituenti il fondo di cui all'articolo 66 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002/2005, come determinato ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, è ridotto del venti per cento”* (circ. n.17 dell'8/11/2013 della Ragioneria Generale).

Sul punto, si rammenta che, ai sensi del combinato disposto del comma 12 dell'art. 15 della L.R. 6/2009 e dell' art. 16 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14 il fondo si avvale solo di personale regionale in posizione di distacco o assegnazione temporanea e, mentre l'erogazione del trattamento fondamentale viene effettuata dalle Amministrazioni di appartenenza, la quota trasferita all'Ente per il pagamento del trattamento accessorio spettante alla dirigenza scaturisce dal riparto effettuato a monte dall'Amministrazione Regionale del Fondo per la dirigenza.

Quindi, il Fondo Pensioni Sicilia non ha alcuna discrezionalità nel determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale poiché ricade sull'Amministrazione Regionale l'incombenza di applicare la decurtazione nella fase del riparto del Fondo per la dirigenza di cui all'articolo 66 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002/2005.

Nella certificazione richiesta dalla circolare n. 10/2017 della Ragioneria Generale (scheda n. 6) allegata al documento contabile vengono riportati i dati contabili delle corrisposizioni della parte variabile della retribuzione di posizione e del trattamento accessorio di risultato operate a valere del capitolo dell'Ente U1.1.1.1.01 - *Oneri per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Fondo Pensioni Sicilia* - .

Per quanto gli stessi siano stati fedelmente riportati nella certificazione richiesta per l'espletamento formale dell'adempimento, va, comunque precisato che gli importi nella medesima indicati, ai fini della verifica del vincolo finanziario imposto dall'art. 20 della Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 (circ. n.17 dell'8/11/2013 della Rag. Gen.) non sono immediatamente raffrontabili in quanto riferiti a situazioni non omogenee nel tempo.

Infatti, l'importo della parte variabile corrisposto nel 2012 ai dirigenti prestanti servizio presso il Fondo non ha incluso l'importo della parte variabile del Direttore pro-tempore che è stato corrisposto sino al mese di giugno 2013 dal Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del personale.

Invece, le somme corrisposte nel secondo semestre del 2013 e per l'esercizio 2014 hanno ricompreso la parte variabile del nuovo Direttore subentrante.

Viceversa, la corrisposizione dell'indennità di risultato ha sempre incluso la quota prevista per il Direttore dell'Ente.

Va tenuto presente che la disposizione con cui viene stabilita la riduzione del 20% del Fondo per la dirigenza va letta in chiave programmatica in quanto le effettive condizioni di applicabilità non garantiscono la possibilità che, per le strutture di massima dimensione, detta riduzione possa essere ottenuta nell'ambito di un singolo esercizio finanziario a causa del protrarsi degli effetti economici dei contratti già in essere prima dell'entrata in vigore dell'art. 20 della Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 .

Ciò anche perché la norma ha previsto l'abbattimento del 20% dell'importo complessivo del Fondo per la dirigenza, ma non ha prescritto il medesimo abbattimento con riferimento alle posizioni individuali.

NOTA INTEGRATIVA – Pag. 11 di 18

IL PRESIDENTE DEL FONDO PENSIONI SICILIA

Dot. Giuseppe Amato

IL DIRETTORE DEL FONDO PENSIONI SICILIA

Greco

Pag. 115

Ne consegue che per le strutture di massima dimensione l'attuazione del suddetto vincolo finanziario potrebbe essere realizzata anche nell'arco del triennio 2013-2015.

Di seguito, si riporta un prospetto di sintesi dove viene rappresentato il dato comparato dei diversi esercizi depurato della quota di parte variabile corrisposta al Direttore dell'Ente.

Dati comprensivi della parte variabile e di risultato del Direttore			Corresponsioni E.F. 2012	Corresponsioni E.F. 2013	Corresponsioni E.F. 2014	Corresponsioni E.F. 2015	Corresponsioni E.F. 2016	Previsioni E.F. 2017
U1.1.1.01	Oneri per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Fondo Pensioni Sicilia	Parte variabile della retribuzione di posizione	€ 254.634,56	€ 198.802,01	€ 218.726,80	€ 206.134,35	€ 194.478,50	€ 173.316,55
		Trattamento accessorio di risultato	€ 84.370,86	€ 85.314,60	€ 84.581,16	€ 84.581,16	€ 78.560,49	€ 74.671,51
		TOTALE	€ 339.005,42	€ 284.116,61	€ 303.307,96	€ 290.715,51	€ 273.038,99	€ 247.988,06
		IMPORTI PERCENTUALI	100,00%	83,81%	89,47%	85,76%	80,54%	73,15%
RIDUZIONE %			16,19%	10,53%	14,24%	19,46%	26,85%	

Dati non inclusivi della parte variabile e di risultato del Direttore			Corresponsioni E.F. 2012	Corresponsioni E.F. 2013	Corresponsioni E.F. 2014	Corresponsioni E.F. 2015	Corresponsioni E.F. 2016	Previsioni E.F. 2017
U1.1.1.01	Oneri per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Fondo Pensioni Sicilia	Parte variabile della retribuzione di posizione	€ 254.634,56	€ 176.433,70	€ 177.410,25	€ 164.817,79	€ 153.161,94	€ 131.999,99
		Trattamento accessorio di risultato	€ 84.370,86	€ 85.314,60	€ 84.581,16	€ 84.581,16	€ 78.560,49	€ 74.671,51
		TOTALE	€ 339.005,42	€ 261.748,30	€ 261.991,41	€ 249.398,95	€ 231.722,43	€ 206.671,50
		IMPORTI PERCENTUALI	100,00%	77,21%	77,28%	73,57%	68,35%	60,96%
RIDUZIONE %			22,79%	22,72%	26,43%	31,65%	39,04%	

Dalla lettura del superiore prospetto si evince che, sterilizzando i dati dall'elemento che ne preclude la comparabilità, la spesa per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale, rispetto al 2012, risulta ridotta del 31,65% per l'anno 2016 e del 39,04% sulla previsione del 2017.

8) Art. 22 della Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 - (Scheda n. 7 allegata alla Circolare n. 10 del 15/6/2017)

Con riguardo all'art. 22 della Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 che fissa il divieto di possedere *auto di rappresentanza* e pone limiti al possesso di *auto di servizio* la fattispecie non si realizza nel caso del Fondo Pensioni Sicilia che non dispone di propri veicoli.

Pertanto non risulta applicabile neanche il vincolo finanziario di cui all'art. 6 del D.L. n. 78/2010 per mancanza del presupposto oggettivo, mentre, circa il verificarsi del presupposto temporale, mancherebbe il parametro di riferimento del limite di spesa identificato in quella sostenuta nell'anno 2009 considerato che l'ente nasce nell'anno 2010.

Sul punto, una precisazione dovrebbe essere fornita dalla Ragioneria Generale della Regione. Tuttavia, si ritiene che, se la norma mantiene la sua efficacia, in una logica di scorrimento temporale, dovrebbe applicarsi anche al periodo 2014-2017 il cui parametro di riferimento sarebbe individuabile nella spesa sostenuta nell'anno 2013.

Seguendo tale logica, nella scheda n. 7 allegata alla Circolare n. n. 10 del 15/6/2017 è stato preso come anno di riferimento il 2013 in luogo del 2009.

Infine, per l'E.F. 2013 non è stata prevista né sostenuta alcuna spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi né, tantomeno, sono state inserite nel bilancio 2017 previsioni per tali tipologie di spesa.

9) Art. 24 della Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 - (Scheda n. 8 allegata alla Circolare n. 10 del 15/6/2017)

L'art. 24 della Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 stabilisce che si può procedere solo eccezionalmente alla nomina di un consulente per motivate e particolari esigenze e previa autorizzazione del Dipartimento regionale che esercita la vigilanza amministrativa.

In ordine a detta disposizione, nel verbale relativo alla seduta del 14 Aprile 2014 il precedente Collegio dei Revisori aveva ravvisato l'opportunità di precisare il concetto giuridico di "consulenza" sulla base dei chiarimenti contenuti nelle varie deliberazioni della Corte dei Conti.

NOTA INTEGRATIVA - Pag. 12 di 18

Secondo il concetto giuridico delineato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, gli incarichi di studio, ricerca e consulenza risultano caratterizzati da un elevato contenuto professionale e da una particolare competenza specialistica e si traducono in pareri, valutazioni ecc. su questioni specifiche da parte di esperti.

Le collaborazioni aventi ad oggetto l'esternalizzazione di servizi, invece, presuppongono una prestazione priva di connotati dei contratti di opera intellettuale (quindi priva di quella particolare competenza specialistica che caratterizza le consulenze) utilizzabile per le esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture amministrative.

Sulla base del concetto giuridico di consulenza così delineato, nel bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 non è previsto alcuno stanziamento per consulenze, mentre sono presenti alcuni stanziamenti relativi a servizi esternalizzati a terzi (spedizioni postali, pulizia dei locali e facchinaggio, bilancio tecnico attuariale).

10) Art. 27 della Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 - (Scheda n. 9 allegata alla Circolare n. 10 del 15/6/2017)

L'art. 27 della Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 detta disposizioni in ordine alla riduzione degli affitti.

In ordine a detta disposizione, il Fondo Pensioni Sicilia fruisce di locali assegnati per i quali l'onere dell'affitto è sostenuto dal Demanio. L'Ente, pertanto, non sostiene direttamente oneri per locazioni passive.

11) Commi 3 e 3 bis dell'art. 13 della Legge Regionale 11 giugno 2014 n. 13 - (Scheda n. 10 allegata alla Circolare n. 10 del 15/6/2017)

I commi 3 e 3 bis dell'art. 13 della Legge Regionale 11 giugno 2014 n. 13 dispongono:

comma 3 "... Il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e dei titolari di contratti di lavoro degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, ..., nonché degli enti che, a qualunque titolo, ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio della Regione, non può essere superiore a 100.000 euro annui lordi."

comma 3-bis "I contratti vigenti che prevedano un trattamento complessivo annuo lordo superiore al limite di cui ai commi 2 e 3 sono rinegoziati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato accordo sulla rinegoziazione, si provvede alla risoluzione unilaterale dei contratti entro i successivi trenta giorni. La mancata attuazione delle disposizioni di cui al presente comma determina responsabilità per inadempimento e, nel caso di società o enti, la decadenza degli amministratori".

Poiché, ai sensi del combinato disposto del comma 12 dell'art. 15 della L.R. 6/2009 e dell'art. 16 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14, il fondo può avvalersi solo di personale regionale in posizione di distacco o assegnazione temporanea, il trattamento fondamentale non è corrisposto dall'Ente ma dall'Amministrazione Regionale. Disponendo l'Ente soltanto del dato del trattamento accessorio, il "Trattamento economico annuo complessivo fiscale" non è riconducibile all'Ente ne può essere quantificato dallo stesso.

12) Punto 16 della Delibera di Giunta Regionale n. 207/2013 - (Scheda n. 10 allegata alla Circolare n. 10 del 15/6/2017)

Il punto 16 della Delibera di Giunta Regionale n. 207/2013 dispone quanto segue:

Punto 16 "fissare il tetto massimo delle retribuzioni onnicomprensive annue dei dirigenti di istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza

dell'Amministrazione regionale, in misura pari alla retribuzione minima omnicomprensiva corrisposta ai Dirigenti Generali della Regione, ridotta del 30% ...omissis"

Nella scheda n. 10 allegata alla Circolare n. 10 del 15/6/2017 viene attestato il rispetto del vincolo finanziario per l'anno 2016 e nella previsione per l'anno 2017.

Punto 1.4.1 della Delibera Giunta Regionale n. 317/2012 - (Scheda n. 11 allegata alla Circolare n. 10 del 15/6/2017)

Il punto 1.4.1 della Delibera di Giunta Regionale n. 317/2012 alle lett. d) e g) prevede il rispetto dei seguenti vincoli finanziari:

lett.c) *"siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50% delle spese sostenute nel 2011 ... omissis ..."*

lett. d) *"siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici assicurando esclusivamente un'unica utenza di servizio di telefonia mobile. Le predette disposizioni, relative alla razionalizzazione delle utenze telefoniche, sono da attuarsi anche in ordine alle utenze elettriche."*

lett. g) *"si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30% dei costi di conservazione sostenuti nel 2011... omissis ..."*

Nella certificazione richiesta dalla circolare n. 10/2017 della Ragioneria Generale (scheda 11), allegata al documento contabile, viene attestato il rispetto del vincolo finanziario di cui alla lett. c) della Delibera Giunta Regionale n. 317/2012.

Relativamente al dato degli impegni assunti nel 2016, l'esiguità dell'importo indicato è riconducibile alla circostanza che l'ente non ha potuto assumere impegni di rilievo nel corso dell'anno in quanto è rimasto in gestione provvisoria sino al mese di dicembre 2016.

Circa i vincoli di cui alle lett. d) e g), invece, non appaiono formalmente rispettati in quanto il dato di riferimento del 2011 non risulta significativo atteso che l'Ente non è stato finanziariamente autonomo per la prima parte dell'esercizio. Inoltre, nel 2011 l'Ente non disponeva di propri locali e il costo dell'energia è stato assunto contabilmente dal Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale nei cui locali il Fondo Pensioni Sicilia operava.

Art. 6, commi 8, 9 e 13, del D.L. n. 78/2010 e punto 16 della Delibera di Giunta Regionale n. 207/2011 - (Scheda n. 12 allegata alla Circolare n. 10 del 15/6/2017)

L'art. 6 del D.L. n. 78/2010 dispone quanto segue:

comma 8 *"A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. ...Il personale che partecipa a convegni, giornate e feste celebrative, cerimonie di inaugurazione o altri eventi similari ...non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo".*

comma 9 *"A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni."*

NOTA INTEGRATIVA - Pag. 14 di 18

comma 13 "A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale."

La Delibera di Giunta Regionale n. 207/2011, inoltre, stabilisce che:

punto 11 "Al fine di concorrere alla razionalizzazione della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2012, l'Amministrazione regionale nonché istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazione, società a totale o maggioritaria della regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, non possono effettuare spese per relazione pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità."

Relativamente alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza ed alle spese per sponsorizzazioni nel bilancio del Fondo Pensioni Sicilia non sono presenti tali tipologie.

L'art. 6, commi 8, 9 e 13 del D.L. n. 78/2010 ed il punto 11 della Delibera Giunta Regionale n. 207/2011, nel caso del Fondo Pensioni Sicilia non sono immediatamente applicabili all'Ente per l'assenza del parametro di riferimento del limite di spesa identificato in quella sostenuta nell'anno 2009 dato che al 31/12/2009 l'Ente non era ancora stato costituito. Sulla base delle indicazioni ricevute dalla Ragioneria Generale della Regione, per tale situazione viene assunto come anno di riferimento il 2013. Tuttavia, nell'anno 2013 l'Ente non ha assunto impegni per tale tipologia di spesa. Si ritiene, pertanto, che laddove il parametro di riferimento risulti pari a zero, ciò non possa precludere all'Ente la possibilità di assumere una spesa indispensabile al suo regolare funzionamento. La spesa per la formazione, in particolare, si palesa necessaria per la riqualificazione del personale in ordine all'applicazione del D.lgs. 118/2011

13) Art. 5 del D.L. n. 95/2012 - (Scheda n. 13 allegata alla Circolare n. 17 del 22/6/2016)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del D.L. n. 95/2012 "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. "

Nella certificazione richiesta dalla circolare n. 10/2017 della Ragioneria Generale (scheda 13), allegata al documento contabile, viene attestato il rispetto del vincolo finanziario in quanto il valore dei buoni pasto attribuiti al personale non supera il valore nominale di 7,00 euro.

NOTA INTEGRATIVA - Pag. 15 di 18